

2hands Organization–ODV

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Molfetta (Ba), 70056, quale Ente del terzo settore l'associazione denominata “2hands Organization - OdV” in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione “2hands Organization - OdV”, più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

1. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
2. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
3. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
4. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
5. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
6. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
7. Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e

successive modificazioni;

8. Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

Ed in particolare persegue le seguenti finalità di operazione delle aree di interesse sociale che si intersecano e combaciano con quelle del rispetto, pulizia, e disinquinamento ambientale, nonché del decoro urbano e della sensibilizzazione ai temi dell'inquinamento ambientale.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

1. Coordinamento delle sezioni locali della rete 2hands, attraverso l'emanazione di linee guida come nell'Art. 39 dello Statuto;
2. Attuazione di progetti coordinati proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale tramite l'intera rete 2hands;
3. Disegno e attuazione di progetti di sensibilizzazione ambientale, siano essi operativi e non, in proprio;
4. Affiancamento all'apertura di nuove associazioni 2hands locali;
5. Eventi di pulizia spiagge, agro e centro urbano;
6. Creazione di spazi verdi e piantumazione del verde;
7. Tutte le altre attività inerenti e coerenti con gli sviluppi futuri dell'associazione.

Art.5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017

sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) Il Project Team;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) il Revisore dei conti, laddove eletto;
- f) il Consiglio dei Delegati;
- g) l'Assemblea dei Presidenti

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca del Consiglio Direttivo Nazionale, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 22. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un minimo di 3 a un massimo di 21 componenti, eletti dall'Assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale devono essere scelti tra coloro che risultino iscritti a 2hands Organization. Gli stessi non possono far parte di più Organi all'interno dell'associazione. In caso di attribuzione di più di una nomina devono scegliere l'Organo di cui desiderano far parte rinunciando all'incarico che si sovrappone (es. colui che fa parte del Consiglio dei Delegati deve rinunciare a quella carica se vuole far parte del Consiglio Direttivo). Fatta eccezione per i primi tre anni a partire dall'emanazione di questo statuto, solo in questo caso può esistere una sovrapposizione dei ruoli.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il direttore generale che assume la carica anche di vicepresidente;
- elegge il tesoriere e il segretario e gli altri consiglieri;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e se necessario del Consiglio dei Delegati e dell'Assemblea dei Presidenti;
- predispone e propone all'Assemblea dei Soci il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea dei Soci per la discussione e la sua approvazione;

- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea dei Soci i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- propone al Consiglio dei Delegati le linee guida e i regolamenti interni per il funzionamento e la gestione delle sedi locali nonché piani o progetti nazionali coerenti con le finalità della rete di associazioni 2hands;
- convoca l'Assemblea dei Presidenti, qualora siano presenti le necessarie condizioni per farlo specificate nell'articolo dello Statuto dedicato al suddetto organo;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Direttore Generale

Art. 27. Il Direttore generale coordina l'attività interna dell'associazione e garantisce il rapporto e il coordinamento tra la sede nazionale e le sedi locali. In assenza del Presidente nazionale, svolge funzioni di Vicepresidente, compresa la rappresentanza legale dell'associazione e i doveri amministrativi della stessa.

Il Tesoriere

Art. 28. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerentele mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 29. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Project Team

Art. 30. È l'organo di progettazione di 2hands Organization, è formato da un numero di componenti, compreso fra 3 e 21, nominati tramite votazione del Consiglio Direttivo tra gli associati che si candidano ad assumere una posizione all'interno del Project Team. Il Project Team si divide in aree di progettazione (AdP), ogni associazione può decidere, a seconda delle proprie necessità, le suddette aree (i.e. AdP Costa, AdP Agro, AdP Centro Urbano, AdP Social Media, AdP Marketing etc.). Ogni area di progettazione (AdP) deve avere un membro del Project Team come responsabile. Il Project Team vede nella figura del Project Manager il responsabile della coordinazione delle diverse AdP tramite la pianificazione e l'esecuzione dei progetti. Il Project Manager fa parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Compiti del Project Manager sono:

- La comunicazione con il Consiglio Direttivo Nazionale al fine di presentare le necessità di gestione e il piano strategico del Project Team;
- La gestione delle Aree di Progettazione finalizzata alla pianificazione e al completamento coerente dei progetti portati avanti dal Project Team;
- La proposizione dei progetti al Consiglio Direttivo Nazionale;
- L'aggiornamento e la ricerca di nuove funzioni interne al Project Team al fine di adattare quest'ultimo al dinamico ambiente esterno.

Una volta nominati i membri il Project Team ha il compito di proporre al Consiglio Direttivo Nazionale progetti, attività e quant'altro inerente all'area di ideazione di nuove proposte riguardanti azioni future che saranno potenzialmente intraprese dall'associazione.

Possono essere aggiunti in itinere membri all'interno del Project Team fino al raggiungimento del tetto massimo di 21 membri, sempre su richiesta da parte di uno o più degli associati e dopo approvazione del Consiglio Direttivo. L'aggiunta di membri in itinere deve essere pubblicizzata tramite verbale redatto dal Consiglio Direttivo e successiva comunicazione ai membri dell'associazione. Il Project Team ha durata di tre anni, i suoi membri possono ri-candidarsi per un numero indefinito di mandati e viene formato entro due settimane dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale. I membri aggiunti in itinere decadono dal loro compito quando scade il mandato dell'intero Project Team.

L'Organo di controllo

Art. 31. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 32. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Il Consiglio dei Delegati

Art. 33. È l'organo di rappresentanza delle sedi locali nelle interlocuzioni con 2hands Organization.

Il Consiglio dei Delegati è composto da i membri scelti ed eletti tra il Consiglio Direttivo della sezione locale e il Project Team locale (ex Organo di Coordinamento) e viene presieduto dal Consiglio Direttivo Nazionale quando le parti sono riunite in via fisica o telematica.

È convocato qualora lo richieda 1/3 dei componenti ovvero su decisione del Consiglio Direttivo Nazionale, in ogni caso si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Ogni Sezione locale ha diritto ad un numero di Delegati proporzionale al numero di 2hands iscritte a 2hands Organization:

- 6 delegati, se le sedi locali 2hands iscritte a 2hands Organization sono comprese tra 1 e 8;
- 4 delegati, se le sedi locali 2hands iscritte a 2hands Organization sono comprese tra 9 e 12;
- 2 delegati, se le sedi locali 2hands iscritte a 2hands Organization sono più di 13.

Il numero dei componenti del Consiglio dei Delegati deve essere aggiornato entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione inoltrata da 2hands Organization in caso di modifica del numero delle sedi locali iscritte.

Ogni volta che il Consiglio Direttivo locale o il Project Team locale subiscono una variazione di nomine che intacca la posizione all'interno della sezione locale dei delegati questi ultimi devono essere aggiornati/modificati entro 1 (uno) mese dalle eventuali modifiche.

Il Consiglio dei Delegati ha il compito di:

- Approvare o respingere l'attuazione dei piani e delle campagne nazionali proposte dal Direttivo Nazionale;
- La denuncia di comportamenti ostili di una o più sezioni locali nei confronti delle altre associazioni 2hands;
- Comunicare al Consiglio Direttivo locale le decisioni prese dal Consiglio dei Delegati;
- Riportare le indicazioni e i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale al Consiglio Direttivo locale;
- Controllare l'applicazione e il rispetto dello Statuto e delle norme emanate nell'interno dell'associazione;
 - approvare i bilanci annuali di 2hands Organization su proposta del Segretario nazionale;
 - stabilire le quote sociali annuali di 2hands Organization e delle sedi locali;
 - deliberare l'apertura di associazioni o delegazioni all'estero.

Ogni riunione del Consiglio dei Delegati è valida se è garantita la rappresentanza di ogni sezione locale, personalmente (minimo un delegato presente) o per delega. Qualsiasi sia il numero dei delegati della sezione locale presenti in riunione, il voto è preso in considerazione come 1 (uno) per associazione (1 voto ogni sezione locale di 2hands Organization). Ogni sezione locale ha diritto a delegare il proprio voto ad altra sezione locale presente alla riunione del Consiglio dei Delegati. Il Consiglio dei Delegati decide per maggioranza nel caso in cui sia soddisfatto il quorum minimo di Delegati presenti, capaci di rappresentare almeno il 50% delle sedi distaccate in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione. In caso di voto pari, il Presidente di 2hands Organization ha potere decisionale. Il Consiglio dei Delegati decide dunque sui punti sopracitati e i Delegati hanno compito di comunicare le decisioni al Consiglio Direttivo della propria sezione locale per poi procedere, se necessario e in seguito a votazione interna, all'attuazione delle decisioni prese in Consiglio dei Delegati.

Assemblea dei Presidenti

Art. 34. L'Assemblea dei Presidenti è un organo decisionale straordinario che si compone dei Presidenti delle sezioni locali 2hands e del Presidente di 2hands Organization, la sua convocazione sottostà a determinate condizioni qui esplicitate:

- Il palesarsi di situazioni in cui vi siano decisioni da prendere su scala nazionale in un lasso temporale inferiore a quello di convocazione del Consiglio dei Delegati;
- Il controllo e l'allineamento delle direzioni strategiche delle sezioni locali, da eseguirsi almeno due volte l'anno;
- Nel caso in cui un terzo del totale dei Presidenti faccia richiesta di convocazione dell'Assemblea dei Presidenti.

Per motivi come:

- il confronto;
- la denuncia di comportamenti ostili di uno o più Presidenti delle sezioni locali nei confronti delle altre associazioni 2hands;
- la proposizione di migliorie nei confronti della rete delle sezioni 2hands;

L'Assemblea dei Presidenti decide per maggioranza nel caso in cui sia soddisfatto il quorum minimo di Presidenti presenti, capaci di rappresentare almeno il 50% delle sezioni locali in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione. In caso di voto pari, il Presidente di 2hands Organization ha potere decisionale. L'Assemblea dei Presidenti decide dunque sugli ordini del giorno relativi alla convocazione dell'Assemblea stessa e i Presidenti hanno compito di comunicare le decisioni al Consiglio Direttivo della propria sezione locale per poi procedere, se necessario e in seguito a votazione interna, all'attuazione delle decisioni prese in Assemblea dei Presidenti.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 35. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento

delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 36. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 37. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 38. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 39. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 40. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 41. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 42. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con

raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Rapporti con le sezioni 2hands locali

Art. 43. Per costituire una Associazione locale 2hands è necessaria l'affiliazione a 2hands Organization, da rinnovare annualmente tramite iscrizione e pagamento della quota associativa, previo consenso del Consiglio Direttivo Nazionale. Le sedi locali 2hands:

- devono seguire e rispettare i principi cardine della rete 2hands Organization e le linee guida emanate da quest'ultima;
- saranno rappresentate grazie a due organi: Il Consiglio dei Delegati e in via straordinaria dall'Assemblea dei Presidenti;
- per ottemperare al diritto di rappresentanza le sedi locali dovranno quindi nominare dei delegati in riunione unita del Consiglio Direttivo locale e del Project Team (ex Organo di Coordinamento negli statuti precedenti);
- devono attuare le decisioni prese dal Consiglio dei Delegati e dall'Assemblea dei Presidenti dopo comunicazione e decisione del Consiglio Direttivo Locale;
- Le sedi locali devono rappresentare la denominazione, il logo e la specificazione della città. In caso di espulsione dalla rete 2hands Organization, l'associazione locale deve rinunciare alla denominazione 2hands e al logo 2hands;
- La struttura della sede locale deve essere composta da: Consiglio Direttivo e Project Team;
- Ogni sede locale gode di autonomia fiscale, legale e amministrativa.

Appendice Logo e Denominazione:

Denominazione: 2hands + nome città + colore identificativo linee



Norma finale

Art. 44. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.